

Delibera n° 866

Estratto del processo verbale della seduta del
17 giugno 2022

oggetto:

ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI E MEDICI VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI E PSICOLOGI) AMBULATORIALI DI MODIFICA DEL PUNTO 1 LETT. B) DELL'ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE APPROVATO CON DGR 2137/2019.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Tiziana GIBELLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Graziano PIZZIMENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 502/1992, il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale e gli Specialisti Ambulatoriali Interni è disciplinato da apposita convenzione conforme all'Accordo collettivo nazionale stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e s.m.i. con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale ed è demandata agli accordi integrativi regionali (AIR) la definizione di indicatori e di percorsi applicativi;

Visti:

- l'Accordo Collettivo Nazionale dd. 17/12/2015 per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art.8 del D.lgs n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, reso esecutivo in data 17 dicembre 2015, mediante intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;
- l'Accordo Collettivo Nazionale dd 31/03/2020 per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art.8 del D.lgs n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni - triennio 2016-2018, reso esecutivo in data 31 marzo 2020, mediante intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;
- l'Accordo Collettivo Nazionale dd 30/03/2021 per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art.8 del D.lgs n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni - triennio 2016-2018, reso esecutivo in data 14 maggio 2021, mediante intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;

Atteso che, ai sensi dell'art. 14 dell'ACN vigente, è prevista l'istituzione, in ciascuna Regione, di una Delegazione Trattante preposta, tra l'altro, alla definizione delle intese regionali, composta da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle OO.SS. legittimate alla trattativa ed alla stipula degli Accordi Regionali in quanto firmatarie dell'ACN;

Richiamati, con riferimento alla negoziazione decentrata, gli AIR, come di seguito riepilogati:

- DGR n. 1413 del 23.6.2006 Accordo Integrativo Regionale attuativo dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti ambulatoriali interni ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi), reso esecutivo, in data 23 marzo 2005, nella Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regione e Province autonome di Trento e Bolzano, mediante intesa sancita ai sensi dell'art.2-nonies della legge 26 maggio 2004, n. 138;
- DGR n. 819 del 08.05.2008 Modifica ed integrazione dell'Accordo regionale attuativo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni approvato con DGR n. 1413 del 23.6.06;
- DGR n. 598 del 08.04.2011 Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti ambulatoriali interni e Medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali;
- DGR n. 2137 del 12.12.2019 Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti ambulatoriali interni e Medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali;

Visto, in particolare, il paragrafo 1 lett. B dell'Accordo Integrativo Regionale approvato con DGR n.2137 del 12.12.2019 (in seguito AIR 2019) recante la disciplina inerente il finanziamento aggiuntivo regionale ed i correlati paragrafi 3 e 16 dell'AIR 2019;

Considerato quanto riportato nella norma finale 3 dell'AIR 2019 reso esecutivo con DGR n. 2137 dd 12.12.2019, la quale prevede la possibilità di modificare l'AIR in parola su richiesta di una delle Parti contraenti fino all'entrata in vigore del nuovo accordo regionale in attuazione del nuovo Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie sottoscritto in data 31.03.2020 e s.m. e i;

Visto l'accordo integrativo regionale tra la regione Friuli Venezia Giulia e le organizzazioni sindacali dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie di modifica del punto 1 lett. B dell'accordo integrativo regionale approvato con dgr n.2137 del 12.12.2019, approvato dalla Delegazione Trattante degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie e sottoscritto il giorno 14 giugno 2022;

Rilevato che lo scopo dell'intesa consiste nella definizione dell'entità di un finanziamento aggiuntivo regionale annuale a partire dal 2022 fino alla stipula del nuovo AIR attuativo dell'ACN sottoscritto in data 31.03.2020 e s.m. e i., al fine di consentire alle Aziende Sanitarie la tempestiva individuazione di progetti e programmi destinati a migliorare l'efficienza dell'offerta di prestazione ed alla riduzione dei tempi d'attesa;

Preso atto che a valere per ciascun anno a partire dal 2022 fino alla stipula del nuovo AIR attuativo dell'ACN sottoscritto in data 31.03.2020 e s.m. e i., il finanziamento aggiuntivo regionale, è stata definito pari ad € 330.000,00 annuali (al lordo degli oneri riflessi e previdenziali a carico dell'Ente) per i medici specialisti e pari ad € 110.000,00 annuali (al lordo degli oneri riflessi e previdenziali a carico dell'Ente) per le altre professionalità, attribuito per specifici programmi e progetti finalizzati e per obiettivi specifici di AFT, nel rispetto del limite della finanza pubblica. Tale finanziamento sarà ripartito come segue: 60% per obiettivi specifici di AFT (paragrafo 3 dell'AIR 2019) e il restante 40% per la realizzazione di progettualità regionali/aziendali (paragrafo 16 dell'AIR 2019). Tale finanziamento regionale, distinto e separato dal fondo ACN, non si storicizza e viene assegnato alle singole Aziende in relazione al monte ore storico settimanale come riportato nel paragrafo 2.2 dell'AIR 2019. In caso di scostamenti significativi del monte ore settimanale, rilevati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, le Parti si impegnano ad incontrarsi entro 30 giorni dalla segnalazione per l'eventuale ridefinizione della suddivisione tra le Aziende del finanziamento aggiuntivo regionale;

Viste le "Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale per l'anno 2022" di cui all'art. 50, comma 1, della LR 12 dicembre 2019, n. 22 approvate in via definitiva con la DGR n. 321 del 11.03.2022 che hanno previsto tra le attività finalizzate e/o delegate dalla Regione, indicate anche come "spese sovraziendali", il finanziamento n. 34 dell'AIR Medicina convenzionata pari ad € 37.036.848,53;

Dato atto che il finanziamento a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'allegato AIR è compreso tra le attività finalizzate e/o delegate dalla Regione ("spese sovraziendali" dell'AIR Medicina convenzionata) previste dalle Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale;

Precisato che le Aziende per l'assistenza sanitaria dovranno dare seguito agli adempimenti attuativi dell'Accordo nel rispetto delle disposizioni in esso contenute;

Su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, l'accordo integrativo regionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni e medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali di modifica del punto 1 lett. b dell'accordo integrativo regionale approvato con dgr n.2137 del 12.12.2019 sottoscritto il 14 giugno 2022 dall'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità e dalle Organizzazioni Sindacali dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie il cui testo è allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
2. di dare atto che il finanziamento a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'allegato AIR è compreso tra le attività finalizzate e/o delegate dalla Regione ("spese sovraziendali") previste dalle Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale;
3. di dare atto che a valere per ciascun anno a partire dal 2022 fino alla stipula del nuovo AIR attuativo dell'ACN sottoscritto in data 31.03.2020 e s.m. e i., il finanziamento aggiuntivo regionale, è pari ad € 330.000,00 annuali (al lordo degli oneri riflessi e previdenziali a carico dell'Ente) per i medici specialisti e pari ad € 110.000,00 annuali (al lordo degli oneri riflessi e previdenziali a carico dell'Ente) per le altre professionalità, attribuito per specifici programmi e progetti finalizzati e per obiettivi specifici di AFT, nel rispetto del limite della finanza pubblica. Tale finanziamento sarà ripartito come segue: 60% per obiettivi specifici di AFT (paragrafo 3 dell'AIR 2019) e il restante 40% per la realizzazione di progettualità regionali/aziendali (paragrafo 16 dell'AIR 2019). Tale finanziamento regionale, distinto e separato dal fondo ACN, non si storicizza e viene assegnato alle singole Aziende in relazione al monte ore storico settimanale come riportato nel paragrafo 2.2 dell'AIR 2019. In caso di scostamenti significativi del monte ore settimanale, rilevati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, le Parti si impegnano ad incontrarsi entro 30 giorni dalla segnalazione per l'eventuale ridefinizione della suddivisione tra le Aziende del finanziamento aggiuntivo regionale.
4. di dare atto che la quota per accordi decentrati (paragrafo 1 lett. A dell'AIR 2019), riportata nelle tabelle seguenti, viene suddivisa per le tre Aziende dal 2022 in poi, fino all'entrata in vigore del nuovo accordo

regionale in attuazione del nuovo Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie sottoscritto in data 31.03.2020 e s.m. e i., in analogia al Finanziamento Aggiuntivo Regionale, in misura proporzionale alla situazione del monte ore storico settimanale come riportato nel paragrafo 2.2 dell'AIR 2019:

Per i medici specialisti ambulatoriali:

DENOMINAZIONE AZIENDA	MONTE ORE STORICO	QUOTA dal 2022
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI)	1221	32.199,10 €
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC)	1410	37.183,23 €
Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO)	479,3	12.639,66 €
TOTALE	3110,3	82.021,99 €

Per le altre professionalità:

DENOMINAZIONE AZIENDA	MONTE ORE STORICO	QUOTA dal 2022
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI)	246	6.824,95 €
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC)	363	10.070,96 €
Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO)	372	10.320,65 €
TOTALE	981	27.216,56 €

5. di stabilire che le Aziende dovranno dare seguito agli adempimenti attuativi dell'Accordo nel rispetto delle disposizioni in esso contenute;
6. di dare atto che sono confermate le disposizioni degli AIR precedenti nelle parti non espressamente modificate dall'AIR in parola ed in quanto compatibili con l'ACN vigente. Di conseguenza è abrogata la norma finale 1 dell'AIR 2019;
7. di dare atto altresì che l'AIR allegato entra in vigore dalla data di adozione del provvedimento della Giunta Regionale che lo rende esecutivo, e ha validità fino alla stipula del successivo, fatte salve modificazioni ed integrazioni e/o variazioni in ambito regionale/nazionale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE